


La riforma dell'art. 59 del DPR 380/01

Una grande opportunità per i professionisti tecnici italiani



Associazione per il Controllo, la Diagnostica
e la Sicurezza di Strutture, Infrastrutture e
Beni Culturali

La nascita dell'Autorizzazione Ministeriale per i Laboratori per prove su strutture esistenti

Con la conversione in legge del DL Sblocca cantieri, (Legge n. 55 del 14 giugno 2019), si è modificato l'art. 59 del DPR 380/01 che regola i Laboratori prova «Autorizzati» operanti a servizio della sicurezza della produzione edilizia e strutturale.

TESTO PRE VIGENTE

Art. 59 (L) - Laboratori

1. Agli effetti del presente testo unico sono considerati laboratori ufficiali:
 - a) i laboratori degli istituti universitari dei politecnici e delle facoltà di ingegneria e delle facoltà o istituti universitari di architettura;
 - b) il laboratorio di scienza delle costruzioni del centro studi ed esperienze dei servizi antincendi e di protezione civile (Roma);
 - b-bis) il laboratorio dell'Istituto sperimentale di rete ferroviaria italiana spa;
 - b-ter) il Centro sperimentale dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) di Cesano (Roma), autorizzando lo stesso ad effettuare prove di crash test per le barriere metalliche.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può autorizzare, con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare:
 - a) prove sui materiali da costruzione;
 - b) *(lettera soppressa)*
 - c) prove di laboratorio su terre e rocce;
3. L'attività dei laboratori, ai fini del presente capo, è servizio di pubblica utilità.

TESTO POST RIFORMA

Art. 59 (L) - Laboratori

1. Agli effetti del presente testo unico sono considerati laboratori ufficiali:
 - a) i laboratori degli istituti universitari dei politecnici e delle facoltà di ingegneria e delle facoltà o istituti universitari di architettura;
 - b) il laboratorio di scienza delle costruzioni del centro studi ed esperienze dei servizi antincendi e di protezione civile (Roma);
 - b-bis) il laboratorio dell'Istituto sperimentale di rete ferroviaria italiana spa;
 - b-ter) il Centro sperimentale dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) di Cesano (Roma), autorizzando lo stesso ad effettuare prove di crash test per le barriere metalliche.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può autorizzare, con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare:
 - a) prove sui materiali da costruzione;
 - b) *(lettera soppressa)*
 - c) prove di laboratorio su terre e rocce;
 - c-bis) prove e controlli su materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti.*(lettera aggiunta dall'art. 3, comma 1, legge n. 55 del 2019)*
3. L'attività dei laboratori, ai fini del presente capo, è servizio di pubblica utilità.

Cosa accadeva prima della Riforma?

Lo scenario era alquanto confuso. Infatti, nessuna professione ordinistica aveva, da un punto di vista normativo, la competenza in materia di indagini strutturali. La materia quindi, non era regolamentata. La comprova sta in due fatti:

- 1) **Presenza sul mercato di operatori non tecnici:** numerose sono ancora oggi le società di servizi (si intenda **servizi generali non servizi di ingegneria**) che svolgono, senza alcuna limitazione alla loro attività imprenditoriale, attività di testing e prove di collaudo. Pertanto vista la loro eterogeneità statutaria, operano senza nominare un direttore tecnico e quindi, senza personale tecnico;
- 2) **Assenza di tariffa professionale:** nelle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi del dlgs 50/2016, **non figura alcun riferimento né alla progettazione delle indagini, né all'esecuzione delle indagini.**

Le NTC 2018? La fine della diagnostica come professione non regolamentata (1)

Con la pubblicazione del DM 14 gennaio 2018, i soggetti operanti nel settore della diagnostica strutturale sono stati impediti alla conduzione libera delle indagini strutturali se non in affiancamento con un c.d. **Laboratorio Autorizzato**. È questo, il punto di non ritorno sulla conduzione della diagnostica come attività «libera» ed indipendente da qualsiasi controllo di parte terza. Infatti il secondo comma dell'art. 8.5.3 del **DM 14 gennaio 2018** (cap. VIII) recita:

I valori di progetto delle resistenze meccaniche dei materiali verranno valutati sulla base delle indagini e delle prove effettuate sulla struttura, tenendo motivatamente conto dell'entità delle dispersioni, prescindendo dalle classi discretizzate previste nelle norme per le nuove costruzioni. Per le prove di cui alla Circolare 08 settembre 2010, n. 7617/STC o eventuali successive modifiche o interazioni, il prelievo dei campioni dalla struttura e l'esecuzione delle prove stesse devono essere effettuate a cura di un laboratorio di cui all'articolo 59 del DPR 380/2001.

Le NTC 2018? La fine della diagnostica come professione non regolamentata (2)

Le NTC 2018 hanno di fatto sancito l'impossibilità dei tecnici (ma come visto nelle slide precedenti anche dei non tecnici) di operare liberamente nel mondo della Diagnostica strutturale. Dall'analisi del testo delle NTC 2018 se ne desume che un tecnico diagnosta non è libero di effettuare indagini su di una struttura se non sotto «tutela» di un Laboratorio Autorizzato. È importante sottolineare che alla data della pubblicazione delle NTC 2018 (14 gennaio 2018) i Laboratori prove Autorizzabili dal CSLP erano solo di due tipi:

- prove sui materiali da costruzione;
- prove di laboratorio su terre e rocce.

Conseguenze delle NTC2018?

Con l'entrata in vigore delle NTC 2018 tutti gli specialisti in diagnostica, sia essi iscritti agli ordini professionali (ingegneri, architetti, geologi, geometri), sia non afferenti ad alcun ordine/categoria professionale, hanno avuto una battuta d'arresto, con **forti limitazioni alla loro attività**.

La comprova?

Dalla primavera del 2018 le gare pubbliche sono affidate esclusivamente sul possesso del requisito di Laboratorio ex art. 59 del DPR 380/01. Nessuna gara pubblica è stata più affidata a soggetti diversi dai cosiddetti «autorizzati».

Conseguenze delle NTC2018?

Il ricorso al TAR dell'aprile 2018

Sulla scorta delle NTC2018, i nostri soci (Liberi professionisti, Società di Ingegneria, Società di servizi, etc.) operanti nel mondo della diagnostica, hanno intentato ricorso al TAR Lazio, basandolo su due presupposti:

- 1) La convinzione (risultata poi erronea alla prova dei fatti in senso giuridico) che la Diagnostica strutturale fosse una competenza ascrivibile per legge ad una professione ordinistico/tecnica;
- 2) L'impossibilità alla partecipazione alle Gare d'Appalto, oramai tutte improntate sul requisito dell'art. 59 del DPR 380/01.

Il risultato?

Il TAR Lazio non ha ravvisato il cosiddetto «fumus boni iuris», rinviando tutto al merito. In altri termini il TAR non ha ravvisato l'esistenza di sufficienti presupposti sul ricorso. Oggi il ricorso è stato collocato su di un binario morto e si avvia alla «perenzione».

Per fissare le idee: prima della riforma dell'art. 59 del DPR 380/01:

1. Operatori del settore diagnostica non individuabili in alcuna categoria professionale

2. NTC2018 è obbligo di ricorso ai Laboratori Autorizzati

3. I Laboratori Autorizzati erano solo di 2 tipi (materiali e terre) non competenti in materia di diagnostica

4. Ricorso al TAR, dichiarato privo di «fumus»

5. Impossibilità a partecipare a qualsiasi gara se non Laboratorio Autorizzato



Conseguenza: centinaia di operatori esperti in diagnostica senza più una prospettiva

Quale soluzione al problema quindi?

**L'estensione del perimetro operativo dei Laboratori Autorizzati:
creazione dei Laboratori per Diagnostica delle costruzioni**

Modifica all'art. 59 del DPR 380/01: i nuovi laboratori – giugno 2019

- 1) Non potendo più modificare le NTC 2018, che impongono il ricorso ai Laboratori Autorizzati ex art. 59 DPR 380/01 (settore materiali o settore terre) certamente non competenti in materia di diagnostica strutturale;
- 2) Vista l'inutilità del ricorso al TAR;

SOLUZIONE CONDIVISA:

A partire dall'autunno del 2018 si è lavorato per una soluzione alternativa che permettesse il rientro sul mercato degli operatori esperti in diagnostica: si sono incontrate sia le categorie professionali maggiormente coinvolte, sia le istituzioni che le forze politiche.

Si è così giunti alla soluzione, attraverso l'estensione delle categorie dei Laboratori Autorizzati. In tal senso le NTC 2018 non avrebbero più costituito un impedimento alla partecipazione ai pubblici incanti dei soggetti esperti in diagnostica e, cosa molto importante, si sarebbe costituita ope legis una categoria di soggetti esperti nell'esecuzione delle indagini strutturali.

La nascita dell'Autorizzazione Ministeriale per i Laboratori per prove su strutture esistenti

Con la conversione in legge del DL Sblocca cantieri, (Legge n. 55 del 14 giugno 2019), si è modificato l'art. 59 del DPR 380/01 che regola i Laboratori prova «Autorizzati» operanti a servizio della sicurezza della produzione edilizia e strutturale.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può autorizzare, con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare:

a) prove sui materiali da costruzione;

b) (lettera soppressa)

c) prove di laboratorio su terre e rocce;

c-bis) prove e controlli su materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti.

(lettera aggiunta dall'art. 3, comma 1, legge n. 55 del 2019)

Lo stesso emendamento di modifica ha demandato, per giusta e specifica competenza, al CSLP l'attuazione della Riforma.

Circolare 633/STC del 3 dicembre 2019 (1)

Sulla scorta delle specifiche competenze in materia, il CSLP ha regolamentato con la Circolare 633/2019 l'organizzazione dei nuovi Laboratori. In tale regolamento ci sono punti molto qualificanti per i professionisti, laddove, in precedenza nulla era regolamentato:

- 1) **Direttore di Laboratorio ingegnere o architetto** con iscrizione professionale;
- 2) Personale di Laboratorio provvisto di almeno un diploma tecnico/scientifico di scuola superiore;
- 3) Terzietà: il tecnico autore delle misure deve essere soggetto diverso dal progettista, direttore dei lavori o collaudatore.

Circolare 633/STC del 3 dicembre 2019 (2)

Il Laboratorio Prove su strutture esistenti deve inoltre garantire:

- 1) Una gestione base del sistema della **Qualità** attraverso la UNI EN ISO 9001;
- 2) La verifica annuale di **taratura** delle proprie strumentazioni di misura;
- 3) La **certificazione del personale** tecnico addetto alle misure attraverso la norma UNI PdR 56:19 che regola le competenze dei tecnici esperti nelle Prove non distruttive in ambito civile.

Risultati ottenuti:

A partire dal 3 giugno 2020 diverse decine di professionisti tecnici, per lo più ingegneri, hanno presentato istanza per la Gestione di un Laboratorio Prove su strutture esistenti. Il CSLP ha indicato tra la fine del 2020 e l'inizio del 2021 il rilascio delle prime autorizzazioni.


Cosa cambierà per i professionisti del settore? Finalmente dati certi (e certificati) alla base dei progetti di risanamento

Finalmente ci saranno persone titolate alla conduzione delle indagini, le quali saranno degli esperti a servizio degli ingegneri/architetti impegnati nelle operazioni di consolidamento, risanamento, valutazione della vulnerabilità.

Ingegneri ed architetti avranno così misure certe su cui basare le loro valutazioni. Infatti, solo attraverso un sistema di gestione Qualità, operatori certificati, strumenti tarati ed una direzione tecnica affidata ad un professionista, si può garantire una misura «certificata» e quindi, di conseguenza un dato certo da porre alla base dei progetti.

Si è creata una nuova competenza professionale per gli ingegneri, sia come Direttori di Laboratorio che come personale tecnico.

Cosa dobbiamo ancora fare insieme (1):



Occorre rafforzare i due ambiti in cui si esperisce la competenza degli ingegneri «diagnosti». Accanto ai Laboratori Prove su Strutture esistenti **occorre rafforzare le competenze degli ingegneri esperti nella Programmazione e nella Gestione delle indagini strutturali**. Ad oggi sull'ingegnere strutturista gravano questi compiti senza che ad esso sia riconosciuta formalmente una responsabilità professionale, né, di conseguenza, una specifica remunerazione. **Si pensi al c.d. DM Parametri, che non contempla alcuna tariffazione dell'attività di Progettazione di una campagna di indagini strutturali.**

Attraverso il **CertIng** abbiamo compiuto un primo passo. Abbiamo creato la figura «certificata» dal CNI dell'**Ingegnere Responsabile del Progetto, della Gestione e della Validazione di attività diagnostiche**.



Cosa possiamo ancora fare? Dobbiamo rendere la Circolare 633 ancor più compatibile con le realtà professionali, attraverso l'ausilio di personale tecnico non esclusivamente dipendente, ma coinvolto anche attraverso i contratti di collaborazione, avendo così la possibilità della permanenza degli stessi in sistema previdenziale **INARCASSA**.

Cosa dobbiamo ancora fare insieme (2):

Cosa possiamo ancora fare? Dobbiamo rendere la Circolare 633 ancor più compatibile con le realtà professionali, attraverso l'ausilio di personale tecnico non esclusivamente dipendente, ma coinvolto anche attraverso i contratti di collaborazione, avendo così la possibilità della permanenza degli stessi in sistema previdenziale **INARCASSA**.

Dobbiamo rafforzare le competenze degli ingegneri esperti nella Programmazione e nella Gestione delle indagini strutturali. Dobbiamo fare in modo che la progettazione di una campagna di indagini di conoscenza strutturale sia chiaramente inserita nei capitolati di gara e che soprattutto, diventi una competenza professionale formalmente riconosciuta e, di conseguenza, contempli una specifica remunerazione. **La revisione dei compensi professionali sarà una giusta occasione.**

Attraverso il CNI e gli Ordini territoriali scriveremo altre pagine importanti per la categoria.


Ah un'ultima cosa...

Linee Guida «Ponti esistenti»: la prima occasione della riforma

Sulle c.d. Linee Guida sui Ponti sono circolate una serie di errate informazioni, forse derivanti dalla mancata conoscenza dei fatti e degli atti che in queste slide abbiamo provato a schematizzare. Si è parlato infatti, del depotenziamento delle competenze del Libero professionista a causa della Circolare 633/2019. Ad una attenta lettura delle Linee Guida emerge tutt'altro, ovvero la centralità dei liberi professionisti. La figura di «ispettore» (punto 1.7 – Competenze degli operatori) coincide con il profilo delle competenze e delle attività normalmente svolte da un ingegnere.

Si tratta di una grande opportunità per gli ingegneri: per la prima volta, fissando i principi dell'attività ispettiva dei manufatti, si mette in primo piano la valutazione periodica dello stato di degrado e conservazione delle infrastrutture. Alla prova dei fatti parliamo di una attività completamente diversa dal testing e dalla misura metrica. Nello svolgimento delle ispezioni che siano periodiche, generali o straordinarie il professionista incaricato effettua dei controlli che hanno lo scopo di cristallizzare lo stato del manufatto valutandone le problematiche ed avvalendosi, nel caso, anche di controlli non distruttivi, quando questi possano risultare utili per l'accertamento dello stato di conservazione o dei livelli di degrado. La diagnostica strutturale, sia per come oggi ordinata dalla Circolare 633, sia sotto il profilo operativo, è materia completamente diversa risultando collegata ad attività di verifiche statiche o sismiche per progetti di miglioramento e/o adeguamento ed è chiamata in causa, dal professionista, solo dopo le ispezioni e le valutazioni tecniche del caso.

In conclusione le linee guida creano nuove e grandi possibilità lavorative per le quali i liberi professionisti saranno chiamati a svolgere il ruolo di attori principali.



**Associazione per il Controllo, la Diagnostica e la Sicurezza di
Strutture, Infrastrutture e Beni Culturali**

Via Monte Urano, 76 - 00138 Roma

info@codis-online.org - www.codis-online.org